

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (419)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 53, 58, 60 e <i>passim</i>
CAZZATO (PCI)	58
CRISTOFORI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	57
FERRALASCO (PSI)	60
GAROLI (PCI)	57
GRAZIOLI (DC)	60
ROMEI (DC), relatore alla Commissione	53, 60

La seduta ha inizio alle ore 16,50.

DALLE MURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (419)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Romei, ha chiesto di parlare per integrare la relazione già svolta nella seduta del 26 gennaio scorso. Ne ha facoltà.

ROMEI, relatore alla Commissione. Intendo precisare quali sono i miglioramenti che s'introducono col provvedimento in discussione. Essi si riferiscono al trattamento infortunistico, alla cosiddetta disoccupazione speciale e agli assegni familiari.

11^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (1° febbraio 1977)

La questione più discussa riguarda il problema della disoccupazione speciale e più precisamente il suo costo, mentre sugli altri argomenti non sono, praticamente, sorte contestazioni. Per illuminare nel modo più esauriente possibile la Commissione ho cercato, in questi giorni, di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

È noto il sistema vigente in tema di disoccupazione in agricoltura, ma lo riassumo brevemente.

Hanno diritto a percepire l'indennità giornaliera di disoccupazione i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici per almeno 102 giornate di lavoro in un biennio e per 51 giornate nell'anno precedente. L'indennità viene corrisposta per tante giornate quante ne risultano dalla differenza tra un numero fisso di 270 e le giornate occupazionali risultanti dagli elenchi anagrafici, fino ad un massimo di 180. Questa è la disoccupazione ordinaria.

Coloro che sono iscritti negli elenchi anagrafici con un numero di giornate superiore i 151 hanno diritto per le prime 90 giornate a un sussidio di disoccupazione, cosiddetto speciale, pari al 60 per cento della retribuzione media contrattuale, rilevata con le note procedure e la differenza, fino ad arrivare a 180 nella disoccupazione ordinaria, il che vuol dire: 800 lire al giorno. Così un lavoratore agricolo che risulta iscritto negli elenchi anagrafici per 151 giornate avrà 119 giornate di disoccupazione, di cui 90 sono pagate come sussidio speciale (cioè al 60 per cento) e le altre 29 con 800 lire al giorno.

L'occupazione risulta dagli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura che sono compilati, a norma della legge 11 marzo 1970, n. 83, che ha convertito con modifiche il decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, da commissioni locali della manodopera agricola, sulla base degli atti del collocamento, e sappiamo come queste funzioni e non funzioni, a seconda delle circostanze. Ci sono però anche altri elenchi. In 28 province dell'Italia meridionale sono tuttora vigenti gli elenchi compilati nel lontano 1962 con procedure diverse e cioè col cosiddetto sistema del presuntivo impiego della mano-

dopera. A seguito di una sentenza della Corte costituzionale che dichiarò illegittimo tale accertamento presuntivo, si sarebbe dovuto estendere anche alle 28 province meridionali il sistema di accertamento effettivo già vigente nelle altre province ancor prima della legge del 1970. Senonchè il Parlamento ritenne impossibile estendere tale sistema per la difficoltà di collegare l'accertamento col funzionamento degli uffici di collocamento. Esisteva il « caporalato » (chi è pratico della situazione meridionale non ha bisogno di ulteriori notizie) e quindi si temeva che il ricorso all'effettivo impiego della manodopera escludesse dal beneficio delle prestazioni previdenziali centinaia di migliaia di lavoratori. Pertanto il Parlamento ritenne, con la legge 5 marzo 1963, n. 322, e in attesa di emanare norme definitive in materia di accertamento della manodopera in agricoltura, necessario prorogare questi elenchi che diversamente dovevano considerarsi caducati per effetto della sentenza della Corte costituzionale. Ci fu una prima proroga di due anni, poi una seconda di altri due anni, poi ancora, con decreto-legge n. 7 del 1970, convertito con modifiche nella legge n. 83 dello stesso anno, si stabilì che il nuovo sistema, cioè la compilazione degli elenchi sulla base dell'occupazione effettiva da parte delle Commissioni locali della manodopera agricola, secondo gli atti del collocamento, sarebbe entrata in vigore in tutta Italia a partire dal 1970, escluse le 28 province meridionali, per le quali la scadenza sarebbe stata dal primo gennaio 1971. Arrivati a tale data, il legislatore ritenne nuovamente di dare ulteriore corso all'applicazione dell'effettivo impiego per le stesse ragioni riscontrate nel 1963 e pertanto decise di prorogare ulteriormente i vecchi elenchi — già prorogati due volte — fino al dicembre 1977. Questa è la situazione attuale. Naturalmente i lavoratori vengono iscritti negli elenchi in base ad una vecchia classificazione che si distingue in abituali, occasionali, permanenti, fissi, salariati fissi. Coloro che hanno fatto 101 giornate sono chiamati permanenti e possono risultare iscritti o negli elenchi compilati dalle commissioni di collocamento, o nei vecchi elenchi a vali-

dità prorogata (sin dal 1962). Anche i lavoratori iscritti nei vecchi elenchi prorogati possono, se vogliono (e diversi si sono avvalsi di questa facoltà), chiedere l'iscrizione nei nuovi. Per esempio, coloro che hanno fatto più di 151 giornate di lavoro e che nei vecchi elenchi erano iscritti per meno giornate, hanno chiesto di essere iscritti negli elenchi di rilevamento per fruire del sussidio speciale di disoccupazione. Il problema, allora, si poneva proprio per quanto riguarda gli elenchi del Sud. Fornisco un dato relativo al 1974: nelle 28 provincie del meridione i lavoratori, con un numero di giornate da 101 a 151, iscritti negli elenchi a validità prorogata, risultavano essere 195.977 uomini e 230.385 donne, per un totale di 426.362 unità. In tutta Italia i lavoratori iscritti negli elenchi compilati dalle commissioni locali per la manodopera agricola, sempre compresi fra 101 e 151 giornate, risultavano essere 35.993 uomini e 29.333 donne, per un totale di 65.326.

Il disegno di legge presentato dal Governo, sulla base di un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, all'articolo 7 recitava nel seguente modo: « Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e che risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ».

L'articolo 9 del disegno di legge governativo, poi soppresso dalla Camera dei deputati, invece recitava: « L'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, fa venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui

alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni ».

In altre parole, come ho detto prima, nessuno impedisce al lavoratore di farsi iscrivere negli elenchi a validità prorogata, però il Governo, presentando il disegno di legge e prevedendo tale facoltà, ha voluto richiamarvi l'attenzione; tutto sommato l'articolo 9 era alquanto pleonastico, ma comunque una precisazione in più è sempre utile. Tuttavia, alla Camera si è ritenuto che la formulazione usata dal Governo presentasse dubbi dal punto di vista costituzionale. Leggendo gli atti parlamentari della Camera ho potuto rilevare come molti deputati abbiano sollevato tale eccezione. Gli articoli 7 e 8, pertanto, sono stati emendati e al primo comma, anziché dire che questo beneficio è riservato agli iscritti negli elenchi nominativi compilati secondo la legge n. 83 del 1970 (cioè quelli compilati dalle commissioni locali della manodopera agricola) si dice: « Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto » un trattamento speciale, cioè l'indennità di cui stiamo discutendo. Ciò non si fa più una discriminazione tra gli iscritti in questi elenchi e gli altri, ma si riconosce che tutti quanti hanno questo diritto.

Al secondo comma si è stabilito l'onere della prova a carico del lavoratore iscritto negli elenchi a validità prorogata, in quanto si è detto che questi lavoratori per avere diritto al sussidio di disoccupazione speciale debbono presentare una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola, prevista dalla legge che ho più volte ricordato, che va prodotta all'istituto erogatore, cioè all'INPS, e allegata alla domanda per l'indennità di disoccupazione; tale dichiarazione, redatta dal lavoratore, deve attestare i periodi di occupazione in agricoltura per l'anno in cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali questa prestazione ha avuto luogo. Aggiunge, poi, l'emendamento, che queste dichiarazioni da parte del lavoratore vengono utilizzate dall'istituto erogatore dei contributi ai fini del controllo delle dichiarazioni

11^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (1° febbraio 1977)

di occupazione che i datori di lavoro devono fare per il pagamento dei contributi previdenziali.

Un terzo emendamento, che praticamente riassume l'articolo 9 del disegno di legge, stabilisce che tali dichiarazioni danno luogo alla iscrizione negli elenchi che possiamo chiamare normali.

A questo punto, per dovere di obiettività e di completezza, devo rilevare una contraddizione a proposito della incostituzionalità: all'articolo 6 del testo approvato dalla Camera è detto che la misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge; ora, questa legge non fa distinzione fra elenchi prorogati ed elenchi di rilevamento, cioè riconosce a tutti questo diritto. Quindi, si ha la strana situazione per cui, mentre coloro che hanno fatto più di 151 giornate anche se sono iscritti negli elenchi a validità prorogata hanno diritto di chiedere *sic et simpliciter* il sussidio di disoccupazione speciale, senza produrre alcuna dichiarazione attestante lo stato di occupazione, gli altri, quelli che hanno fatto tra 101 e 151 giornate, per una prestazione analoga, seppure inferiore, debbono produrre la dichiarazione. Rilevo, pertanto, questa disuguaglianza di trattamento per una prestazione che praticamente ha la stessa caratteristica.

La seconda osservazione, che io sottopongo alla valutazione dei colleghi, è che tale procedura introduce una notevole complicazione per l'istituto accertatore, sia esso lo SCAU oggi o l'INPS domani, se arriveremo all'unificazione. La complicazione dipende dal fatto che prima di procedere alla imposizione dei contributi si dovranno confrontare le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli effetti della prestazione con le dichiarazioni del datore di lavoro agli effetti del pagamento dei contributi. Ciò rappresenta un lavoro burocratico in più che oggi non si fa. Un'altra obiezione che fanno gli istituti è la seguente: nell'ipotesi in cui si rilevi una discordanza tra quanto dichiarato dal lavoratore e quanto dichiarato dall'imprenditore,

si dà luogo ad un contenzioso che può sfociare, al limite, in spiacevoli conseguenze di carattere giudiziario, perchè si tratterà di dover stabilire quale dichiarazione prevalga ai fini del pagamento dei contributi e ai fini della percezione delle prestazioni.

Fatte queste precisazioni, passando a parlare dei costi, devo dire che effettivamente quanto era scritto nel disegno di legge del Governo, secondo i dati che mi sono stati forniti dal Servizio contributi agricoli unificati, corrisponde esattamente. Infatti, la retribuzione media contrattuale prevista per il 1977 è di 12.220 lire, il cui 40 per cento, cioè 4.888 lire rappresenta il costo a giornata, dalle quali vanno detratte 800 lire di disoccupazione ordinaria e pertanto la maggiorazione effettiva è di 4.088 lire. Se il calcolo si riferisce ai soli 65.326 iscritti negli elenchi di rilevamento, per un totale di 5.879.340 giornate moltiplicate per 4.088, si ha un onere di lire 24.034.741.920 che, grosso modo, corrisponde alla cifra indicata nella relazione del Governo all'originario disegno di legge. Per la verità in questa cifra sono anche compresi i miliardi per gli assegni familiari e i trattamenti infortunistici, ma la differenza si spiega perchè i calcoli fatti nel disegno di legge governativo prendevano a base il salario medio contrattuale del 1975, mentre i miei calcoli sono fatti sul salario medio per il 1977, dal momento che la prestazione inizia, appunto, nel 1977.

A questo punto occorre sapere (a parte i dubbi che ho prima sollevato, e che saranno oggetto di discussione tra noi, circa le contraddizioni tra l'articolo 6 e l'articolo 7 e circa le complicazioni per gli istituti accertatori dei contributi e ammesso che la soluzione della Camera sia da noi condivisa) quanti dei 426.362 lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata si avvarranno della facoltà di chiedere l'iscrizione negli altri elenchi. Se nessuno, i miliardi resteranno 24; se se ne avvarranno tutti, avremo il seguente costo: 426.362 per 90 per un totale di 38 milioni 372.580 giornate, che moltiplicate per 4.088 danno un costo di lire 156.867.107.040; aggiungendo gli altri 24 miliardi per gli iscritti negli elenchi annuali il costo complessivo

salirebbe a 180.901.184.960, a cui va aggiunto l'onere degli assegni familiari e dei miglioramenti dei trattamenti infortunistici.

Desidero fare un'ultima considerazione che, pur non essendo direttamente pertinente al provvedimento in esame, si riferisce tuttavia alla farraginoso situazione della previdenza sociale agricola e al sistema contributivo. Nella mia relazione ho già avuto modo di sottolineare la necessità che il Governo provveda ad un diverso regolamento della materia ed ho auspicato anche che si approfittasse di questa occasione per presentare un ordine del giorno che lo impegnasse in questa direzione. Porto un solo esempio: già l'altra volta ho parlato delle esenzioni; cioè le aziende situate sopra i 700 metri sul livello del mare non pagano contributi, il che facilita le dichiarazioni occupazionali di comodo. Come ho già detto, vi è ora una tendenza ad interpretare l'articolo 8 della legge n. 991 del 1952 in senso estensivo perchè una successiva legge del 1971, la n. 1102, ha stabilito che le esenzioni tributarie previste da questo famoso articolo 8 sono estese a tutti i Comuni ubicati nelle zone classificate montane. Si sono avute interpretazioni, sia in sede amministrativa da parte degli assessori della Regione siciliana, sia in sede giudiziaria, da parte del pretore di Salerno, e in tribunale in sede di appello, secondo le quali per esenzioni tributarie si devono intendere anche i contributi previdenziali unificati; se ciò fosse, scomparirebbero una cinquantina di miliardi di gettito contributivo e si allargherebbero le dichiarazioni di comodo. A parte questo problema, ho anche accennato ad un'altra questione, che ora voglio documentare e che riguarda il rapporto tra costo contributivo — su ciò richiamo l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo — e l'importo delle prestazioni (e mi riferisco alle sole prestazioni che riguardano il sussidio di disoccupazione) Nell'elenco 1977, l'incidenza annuale dei contributi (è un dato medio perchè si hanno situazioni diverse da provincia a provincia) calcolati sui salari medi convenzionali per ogni giornata di lavoro in agricoltura si aggira sulle 3 180 lire e corrisponde al 26 per cento del salario medio

contrattuale, che, come abbiamo visto, è di 12.220 lire. Quindi il datore di lavoro versa per 101 giornate di lavoro la somma di lire 321.180.

I benefici previdenziali relativi alla sola assicurazione contro la disoccupazione, per ogni lavoratore, applicando il 40 per cento del salario medio contrattuale per le prime 90 giornate e l'8 per cento per ulteriori 79 giornate, ammontano a lire 439.920 per la disoccupazione speciale (4.888 per 90) ed a lire 63.200 di indennità ordinaria per le ulteriori 79 giornate ad 800 lire. Si giunge così ad un totale di lire 503.120, contro un onere contributivo di lire 321.180, che naturalmente dovrebbe coprire anche il finanziamento delle altre prestazioni.

Ho fornito i suddetti dati anzitutto perchè ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento su tale situazione, che si scarica sui fondi assicurativi e quindi sulla contribuzione degli altri settori produttivi. Qui si spiega la giusta polemica delle categorie del settore industriale contro tale sistema e si spiegano le loro riserve nei confronti del provvedimento in esame. Non voglio quindi trarre conclusioni; mi preme solo fornire tutti gli elementi di valutazione per sottolineare che il problema è di vasta portata e va al di là del contenuto del provvedimento stesso. Mi riservo, se del caso, di presentare successivamente i necessari emendamenti.

G A R O L I . Prima che venga dichiarata aperta la discussione generale gradirei avere dal Governo qualche chiarimento circa i dati fornitici nella seduta scorsa, anche perchè lo studio che ci è stato distribuito in visione dal sottosegretario Smurra è stato completato il 23 novembre 1976, cioè circa un mese prima dell'approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri. Vorrei inoltre maggiori delucidazioni sulle considerazioni testè fatte dal relatore circa la presunta spesa riguardante benefici *extra*, ma spettanti comunque a tutti coloro i quali sono iscritti negli elenchi di collocamento.

C R I S T O F O R I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

Farò alcune dichiarazioni, naturalmente riservandomi di entrare nel merito di tutte le valutazioni al termine della discussione. Desidero inoltre sapere, con riferimento alle perplessità che sono state espresse dal relatore, in che modo egli suggerisca di risolvere una serie di problemi che sono già stati evidenziati. In questa sede sono state aggiunte osservazioni che non erano emerse in seno alla Commissione lavoro della Camera, ai cui lavori io ho partecipato.

Però, per quanto riguarda il problema del costo, debbo dire che l'esame relativo è stato approfondito anche attraverso gli emendamenti presentati dal Gruppo democristiano alla XIII Commissione della Camera ed accolti all'unanimità dagli altri Gruppi politici, i quali hanno motivato tale loro adesione dichiarando di ritenere che con questa proposta in realtà si inizia quella operazione di pulizia degli elenchi e validità prorogata che tutti sappiamo quanto sia necessaria, data la loro non corrispondenza alla realtà.

Non entro nel merito della questione sulla idoneità o meno dello strumento legislativo al fine di raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge e sui quali, come dicevo, mi riservo di intervenire al termine della discussione; esso rappresenta però il risultato delle scelte politiche effettuate presso la XIII Commissione della Camera e sulle quali il Governo si è espresso favorevolmente, e sul quale prima ancora c'è stato un accordo con le organizzazioni sindacali.

Non è possibile accettare quanto è stato qui accennato durante la discussione o seguire una certa stampa di comodo a proposito di una spesa di 200 miliardi, tanto più che notoriamente non sarà possibile a gran parte dei lavoratori esibire una certificazione idonea; quindi non siamo in grado ora di affermare alcunchè. Esiste sì un margine di rischio, ma si è valutato che l'eventuale maggior costo spianerebbe la strada alla soluzione definitiva del problema degli elenchi; e questa, ripeto, è stata la ragione di fondo che ha portato la Commissione lavoro della Camera a votare all'unanimità gli emendamenti di cui parlavo; in particolare, la soppressione dell'articolo 9 del testo originario,

il quale avrebbe comportato un costo ugualmente difficile da calcolare in quanto dipendente dal numero dei lavoratori che avrebbero chiesto il passaggio negli altri elenchi.

Ecco, io per ora non posso che limitarmi a queste precisazioni, aggiungendo solo che, per quanto riguarda l'estensione dei trattamenti speciali di disoccupazione, non è possibile stabilire, per la natura del provvedimento, quale sarà esattamente l'onere, cioè un minimo ed un massimo. Conoscendo però la situazione delle province meridionali, sappiamo che sarà molto limitato il numero dei lavoratori che potranno accedere ai benefici in questione.

C'è un'ultima considerazione da fare. Il Governo, nella passata legislatura, aveva preso degli impegni con le organizzazioni sindacali; impegni che però non fu possibile rispettare per lo scioglimento anticipato della legislatura stessa, ma che puntualmente, come accennavo dianzi, trovano riscontro nel testo originario del disegno di legge. Il fatto che la Commissione bilancio della Camera abbia espresso parere favorevole sugli emendamenti, è espressione evidentemente di una volontà politica, volta a procedere in quella direzione. Credo quindi che un approfondimento della materia sia opportuno e desidero seguire attentamente la discussione, raccomandando alla Commissione che, naturalmente nella sua sovranità ed autonomia per quanto riguarda le eventuali modifiche, tenga presente anche l'urgenza di dare attuazione a quella serie di impegni che in fondo il Governo ha assunto a suo tempo per sanare una grossa vertenza esistente nel nostro paese.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione sul testo del provvedimento oggi all'esame della Commissione e approvato dalla Camera dei deputati perchè esso concretizza, sul piano politico, un impegno già assunto dal Governo e concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il provvedimento, oggetto di rinvii che han-

no provocato la protesta delle organizzazioni sindacali, è ansiosamente atteso ormai da alcuni anni dai lavoratori interessati. Gli ostacoli che di volta in volta sono sorti per motivi diversi — non credo che questa sia la sede per sottolinearli — hanno provocato questi rinvii nella passata legislatura. Io credo che, al punto in cui siamo, occorra evitare — è il parere del mio Gruppo — la presentazione di emendamenti al testo votato dalla Camera perchè ne ritarderebbero l'iter e influirebbero negativamente sui lavoratori. Ci rendiamo conto dell'attuale situazione politica ed economica del paese, ma affrontare i problemi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori agricoli, che ancora restano differenziati dalle altre categorie di lavoratori, significa compiere un atto di giustizia, o quanto meno di avvicinamento di quei lavoratori alle altre categorie. Si rende, quindi, necessario approvare il disegno di legge in discussione per dare una risposta positiva alle attese degli interessati, anche perchè riteniamo che l'articolo 7, così come è stato emendato, non pregiudichi il sistema dell'accertamento dei lavoratori agricoli.

Senza entrare nel merito delle cifre, ritengo importante fare alcune considerazioni. All'indomani della sentenza della Corte costituzionale, che dichiarò illegittimo l'accertamento presuntivo, che fu anche conseguenza di un'altra sentenza precedente sulla massima occupazione in agricoltura, che rendeva impossibile il controllo, il provvedimento di proroga adottato dal Parlamento dipese dalla struttura della gestione del collocamento e delle risorse occupazionali esistenti nelle 29 province meridionali. Il problema, dunque, è questo: siamo andati al regime di proroga degli elenchi coi vari provvedimenti adottati con la motivazione — sostenuta dal legislatore — che all'epoca nell'Italia meridionale non esistevano — e non esistono, aggiungo, ancora oggi — determinate condizioni tali da garantire, da un lato, i livelli di occupazione dei lavoratori dell'agricoltura e, dall'altro, il controllo del collocamento della manodopera occupata in agricoltura. Qui non si tratta di difendere un sistema che ritengo superato, nè di difendere

un'agricoltura completamente assistita, come è chiaramente dimostrato dal fatto che in essa è impegnata una forza pari al 37-38 per cento, ma si tratta di affrontare sul piano politico (ecco perchè il discorso si collega anche a quello che si è aperto sul piano agricolo-alimentare) il passaggio da un'agricoltura assistita ad un'agricoltura produttiva. Questo è uno degli obiettivi verso cui dobbiamo guardare con particolare attenzione; nell'attesa che tali condizioni si creino, si può determinare uno *choc* traumatico come quello di un provvedimento che sblocchi il sistema degli elenchi anagrafici in agricoltura? Quali ripercussioni, sul piano politico e sociale, si potrebbero avere? Io credo che sia la Commissione della Camera, quando ha discusso questo argomento, sia i sindacati, quando ne hanno discusso col Governo, abbiano fatto queste considerazioni e queste valutazioni. E lo stesso Governo, quando alla Camera ha presentato i due emendamenti all'articolo 7, credo che abbia tenuto conto di questa realtà, tanto che, a mio parere, il testo approvato dalla Camera dei deputati apre finalmente la strada ad un processo graduale di sblocco degli elenchi anagrafici nell'agricoltura.

Ritengo che, a conclusione dei nostri lavori, si debba esaminare l'opportunità di indicare al Governo alcune iniziative da adottare nell'arco di questo anno e prima ancora della sua scadenza, ma intanto è necessario approvare il provvedimento in discussione senza altre modifiche che possano significare rinvii e ritardi ulteriori e quindi delusione per i lavoratori interessati.

Anche perchè il costo, così come è stato prospettato, non determina un aggravamento come era sembrato nelle riunioni passate; il costo finanziario appare, invece, contenuto. Certamente rimane un interrogativo: quale sarà la conseguenza della facoltà che viene offerta di chiedere di avvalersi di questo diritto anche ai lavoratori degli elenchi bloccati? Nessuno è in grado oggi di stabilirlo; sono questioni che si dovranno verificare e alle quali si dovrà far fronte con un impegno politico.

Pertanto, dichiaro sin d'ora il mio voto favorevole al disegno di legge nel testo varato della Camera, perchè ogni emendamento potrebbe trasformare quello che è un impegno concordato e perchè non credo che possiamo assumerci la responsabilità di un ulteriore rinvio del provvedimento che ormai da troppo tempo è all'esame del Parlamento.

G R A Z I O L I . Non intendo ripetere le riserve già espresse, che più che riserve sono obiettive difficoltà che si incontrano nell'affrontare l'esame del disegno di legge, ma vorrei proporre un attimo di riflessione affinché il provvedimento che stiamo per approvare appaia veramente come il più idoneo, così come ha giustamente detto il rappresentante del Governo, a concludere un accordo fra lo stesso Governo e le organizzazioni sindacali e ad avviare a soluzione alcuni problemi gravi che rimangono tuttora aperti in questo settore.

Le mie perplessità mi portano a proporre la nomina di una Sottocommissione, che nel giro di pochi giorni appronti alcuni elementi di correzione del testo per evitare che il disegno di legge possa innescare quegli effetti perversi, che non credo fossero nell'intenzione né dei sindacati quando hanno presentato le loro proposte al Governo, né del Governo quando ha formalizzato tali proposte nell'articolo. Con un provvedimento di questa natura potremmo consolidare o istituzionalizzare una strumentalizzazione che avviene specialmente nel Sud a danno dei lavoratori agricoli e che si traduce in « lavoro nero » a favore di imprenditori senza scrupoli, perpetuando quel sistema di clientelismo contro il quale tutte le forze politiche si dichiarano disponibili a battersi. Quindi, la Sottocommissione dovrebbe, entro la prossima settimana, proporre gli emendamenti necessari per trasformare o correggere nel senso più positivo possibile il disegno di legge. Tutto ciò non allungherebbe troppo i tempi, dovendo svolgersi in tempi definiti, mentre, se si riuscisse ad ovviare ad alcuni inconvenienti da tutti riconosciuti, si farebbe una cosa indubbiamente utile,

P R E S I D E N T E . Informo che non sono ancora pervenuti i pareri richiesti alle Commissioni 5^a e 9^a.

Comunico, altresì, che i senatori Garoli, Lucchi Giovanna, Romei, Dalle Mura, Labor, Ferralasco, Bombardieri e Cazzato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 419, concernente " Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo " »,

impegna il Governo ad elaborare, anche in vista della scadenza al 31 dicembre 1977 degli elenchi anagrafici a validità prorogata per le 29 province meridionali, una sua proposta di legge per il riordino del sistema di erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli e del sistema di acquisizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro in agricoltura. Auspica, altresì, che l'iniziativa del Governo corrisponda all'esigenza di qualificare la previdenza in agricoltura, realizzando un suo progressivo avvicinamento alla qualità delle prestazioni vigenti nei settori produttivi extra agricoli, e tenga nel dovuto conto anche la necessità di ridurre progressivamente lo squilibrio esistente tra le entrate contributive e l'entità delle somme erogate per le prestazioni assistenziali e previdenziali ».

(0/419/1/11)

F E R R A L A S C O . Sono contrario alla eventuale nomina di una Sottocommissione.

R O M E I , *relatore alla Commissione.* Preannuncio che, pur senza toccare la sostanza del provvedimento, ritengo indispensabile eliminare la contraddizione esistente tra l'articolo 6 e l'articolo 7. In quest'ultimo si attribuisce infatti l'onere della prova ai lavoratori, mentre lo stesso onere non è previsto dall'articolo 6, nonostante si tratti di una prestazione identica; sarebbe pertanto necessario aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « sono ammessi a provare », le altre:

11ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (1º febbraio 1977)

« per il godimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo ed al precedente articolo 6 ».

P R E S I D E N T E . Propongo di sospendere brevemente la seduta per permettere al relatore di formalizzare gli emendamenti preannunciati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 18,20).

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati tre emendamenti all'articolo 7. Ne dò lettura:

Al secondo comma dell'articolo 7, dopo le parole « sono ammessi a provare », aggiunge le seguenti: « per il godimento delle prestazioni previste sia dal primo comma del presente articolo che dal precedente articolo 6 ».

ROMEI, GRAZIOLI, MANENTE COMUNALE, BOMBARDIERI

Al secondo comma dell'articolo 7, dopo le parole « dichiarazione convalidata », aggiungere le seguenti: « sulla base degli atti del collocamento ».

GRAZIOLI, ROMEI, MANENTE COMUNALE, BOMBARDIERI

Dopo il secondo comma dell'articolo 7, aggiungere il seguente: « La presentazione e la convalida di dichiarazioni non veritiere sono punite con l'ammenda da lire 100 mila a lire 500 mila a carico sia del lavoratore che dell'organo convalidante ».

GRAZIOLI, MANENTE COMUNALE, BOMBARDIERI

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI